

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza **48/1976** (ECLI:IT:COST:1976:48)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **OGGIONI** - Redattore: - Relatore: **ROSSI**

Camera di Consiglio del **27/11/1976**; Decisione del **09/03/1976**

Deposito del **16/03/1976**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **8221 8222**

Atti decisi:

N. 48

SENTENZA 9 MARZO 1976

Deposito in cancelleria: 16 marzo 1976.

Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 78 del 24 marzo 1976.

Pres. OGGIONI - Rel. ROSSI

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Dott. LUIGI OGGIONI, Presidente - Avv. ANGELO DE MARCO - Avv. ERCOLE ROCCHETTI - Prof. ENZO CAPALLOZZA - Prof. VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - Prof. VEZIO CRISAFULLI - Dott. NICOLA REALE - Prof. PAOLO ROSSI - Avv. LEONETTO AMADEI - Dott. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO, Giudici,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di

procedura penale, promosso con ordinanza emessa il 26 marzo 1974 dal tribunale di Campobasso nel procedimento penale a carico di Commatteo Giovanni ed altri, iscritta al n. 225 del registro ordinanze 1974 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 187 del 17 luglio 1974.

Udito nella camera di consiglio del 27 novembre 1975 il Giudice relatore Paolo Rossi.

Ritenuto in fatto:

Il tribunale di Campobasso, nell'esaminare una istanza di restituzione in termini per presentare i motivi di appello, proposta da Commatteo Giovanni, il quale aveva dedotto d'essere stato affetto da malattia che non gli aveva consentito di osservare il termine di decadenza, ha sollevato questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, c.p.p. per violazione degli artt. 3 e 24 della Costituzione.

Osserva il giudice a quo che la norma impugnata prevedendo la remissione in termini per la dichiarazione di gravame ma non per la presentazione dei motivi, lederebbe il diritto di difesa e contrasterebbe con il principio d'eguaglianza, perché la remissione è consentita in qualsiasi termine di decadenza scaduto nel corso del procedimento di primo grado, mentre nel giudizio di appello non è prevista per la presentazione dei motivi.

Nessuna parte si è costituita o è intervenuta in questa sede.

Considerato in diritto:

La Corte costituzionale deve decidere se l'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, nella parte in cui ammette la restituzione in termini per proporre il gravame, e non anche per presentare i motivi, contrasti o meno con gli artt. 24, secondo comma, e 3, primo comma, della Costituzione.

Non sussiste anzitutto la denunciata violazione del diritto di difesa. Il legislatore del 1955, nel reintrodurre un istituto eccezionale, come è quello della restituzione nei termini prescritti a pena di decadenza, pur ampliando la tutela sostanziale del diritto di difesa rispetto alla disciplina del codice di procedura del 1913, ha tenuto conto di altri interessi, parimenti rilevanti, i quali esigono che i processi siano portati a compimento entro congrui tempi perché la giurisdizione penale assolva alla sua fondamentale funzione.

La limitazione della restituzione in termini all'impugnativa va considerata in riferimento alla circostanza che i motivi, quando non siano enunciati nello stesso atto di impugnazione, possono venir presentati dal difensore nominato, dal difensore del dibattimento di primo grado, ed infine trasmessi, anche dallo stesso interessato, a mezzo di raccomandata postale (art. 201 c.p.p. ed art. 151 del testo vigente a seguito della sentenza n. 96 del 1971).

La pluralità degli strumenti esistenti a tutela della parte che abbia proposto gravame dimostra che non v'è lesione del diritto di difesa e giustifica pienamente la norma impugnata.

Questa, d'altra parte, neppure contrasta con l'art. 3 della Costituzione (sotto il prospettato profilo della diversa ampiezza del potere di restituzione in termini del giudice dell'impugnazione rispetto a quello attribuito al giudice di primo grado, che non ha limitazioni

per tipo alcuno di atti), in quanto la diversa disciplina del potere restitutorio del giudice superiore - che non involge, come detto, vulnerazione della garanzia della difesa - si giustifica in relazione all'esigenza di adattamento del diritto di difesa alle speciali caratteristiche dei procedimenti cui inerisce: ossia alle caratteristiche del procedimento di impugnazione che fa seguito alla già avvenuta pronunzia di un provvedimento decisorio, sia pur non irrevocabile.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 183 bis, terzo comma, del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 1976.

F.to: LUIGI OGGIONI - ANGELO DE MARCO - ERCOLE ROCCHETTI - ENZO CAPALOZZA - VINCENZO MICHELE TRIMARCHI - VEZIO CRISAFULLI - NICOLA REALE PAOLO ROSSI - LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO.

ARDUINO SALUSTRI - Cancelliere

Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).

Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.